

Statuto confederale

Asn-Cisl



Approvato dal 1° Congresso Confederale, 11 - 14 novembre 1951, e modificato dal 2° Congresso Confederale, 23 - 27 aprile 1955, dal 3° Congresso Confederale, 19 - 22 marzo 1959, dal 4° Congresso Confederale, 10 - 13 maggio 1962, dal 5° Congresso Confederale, 22 - 25 aprile 1965, dal 6° Congresso Confederale, 17 - 20 luglio 1969, dal 7° Congresso Confederale, 18 - 21 giugno 1973.

PREAMBOLO

Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperienza iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola organizzazione.

II

La nuova organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che — convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche — vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del Paese.

III

La nuova organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1) diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;

2) diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pacificazione nella convivenza civile;

3) diritto all'inserimento delle forze del lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese;

4) diritto alla garanzia ed alla stabilità della occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;

5) diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;

6) diritto alla costituzione delle libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;

7) diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;

8) diritto all'ammissione delle forze di lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1) associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica e mirante esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;

2) elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione;

3) realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della mano d'opera;

4) promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della Nazione;

5) promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;

6) stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri Paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

Capitolo I - PRINCIPI E SCOPI

Art. 1 - E' costituita la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) con sede in Roma.

Art. 2 - La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi la Società e lo Stato.

Le posizioni che essa prende innanzi ai problemi della organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbano permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici ed una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono, sul piano interno, mediante:

a) la partecipazione dei lavoratori alla gestione della unità produttiva e la loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;

b) la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed al controllo della attività economica;

c) l'attuazione di radicali riforme atte alla utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del Paese;

sul piano internazionale mediante:

a) la solidarietà internazionale dei Sindacati lavoratori liberi e democratici;

b) l'unificazione economica dei mercati come premessa della unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio della azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; e afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione, e intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna, e la assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi ed ai partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una costante ed inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e la elevazione morale, culturale e sociale delle stesse, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, dall'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

Art. 3 - La Confederazione provvede a:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;
- rappresentare l'Organizzazione di fronte agli organi centrali del pubblico potere;
- esercitare l'azione di coordinamento e di collegamento nazionale ed internazionale tra le associazioni di categoria;
- programmare e gestire la formazione dei quadri;
- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;

— assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria nella azione sindacale, predisponendo allo scopo di tutti i necessari servizi;

— promuovere, coordinare e controllare la attuazione ai vari livelli della Organizzazione degli indirizzi Confederali;

— regolare i rapporti tra organismi orizzontali e organismi verticali e dirimerne i conflitti;

— realizzare i necessari interventi:

sugli organismi nazionali di categoria in caso di gravi o ripetute violazioni dello Statuto confederale, di mancato rispetto delle decisioni degli organi confederali, di violazione delle norme contributive confederali;

sulle strutture orizzontali, per i motivi di cui sopra, nonché per promuovere l'efficienza;

—rappresentare le Federazioni di categoria o organismi similari confederati o su richiesta dei medesimi ovvero quando si tratti di questione di interesse generale;

a) dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;

b) dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;

c) dinanzi alle istituzioni od organizzazioni internazionali.

Le specifiche competenze decisionali sono definite ai successivi articoli 17, 20, 23.

Capitolo II - COSTITUZIONE

Art. 4 - Fanno parte della Confederazione le Federazioni Nazionali di categoria o organismi similari che, ispirandosi, nel loro Statuto e nella loro azione, ai principi esposti nell'art. 2, siano stati ammessi secondo le procedure di cui all'art. 6.

Esse conservano, nel quadro dello Statuto della Confederazione, la loro intera autonomia.

Gli organismi provinciali delle Federazioni fanno parte in sede provinciale dell'Unione Sindacale Provinciale.

Spetta alle Federazioni ed organismi similari:

— promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro e ai vari livelli categoriali;

— attuare e proporre soluzioni ai problemi economici e sociali settoriali, nel quadro delle indicazioni confederali;

— procedere alla stipulazione di contratti, accordi, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro ai diversi livelli di competenza;

— esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alle organizzazioni categoriali in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni di organismi sindacali cui aderiscono, di enti o di poteri pubblici;

— promuovere e curare l'attuazione degli indirizzi confederali ai vari livelli della Organizzazione e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche o comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

Art. 5 - La Confederazione si articola sul piano territoriale in Unioni Sindacali Provinciali e Unioni Sindacali Regionali. Esse esplicano, in quanto di competenza, le stesse funzioni della Confederazione, di cui al precedente art. 3.

Le Unioni Sindacali Provinciali si articolano in Unioni Mandamentali, zonali e comunali secondo l'esigenza delle singole provincie.

Art. 6 - Le Federazioni di categoria o organismi simili che intendono aderire alla Confederazione, devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria Confederale, corredata dai seguenti documenti:

- a) due esemplari dello Statuto;
- b) elenco dei componenti degli organi direttivi;
- c) dichiarazione che le Federazioni di categoria o organismi simili hanno preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Confederazione e si impegnano ad uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento a quello Confederale.

L'ammissione è deliberata dal Comitato esecutivo e convalidata dal Consiglio Generale, scaduti i termini di cui al comma seguente.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 7 - Le singole Federazioni di categoria o organismi simili aderenti debbono informare la Segreteria Confederale di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

Esse debbono, alla fine di ogni anno far conoscere i loro effettivi e presentare i loro bilanci.

La Segreteria Confederale ha facoltà di verifica.

Art. 8 - Le radiazioni delle Federazioni di categoria o organismi simili per grave e ripetuta inosservanza delle norme sta-

tutarie, sono pronunziate dal Comitato Esecutivo a maggioranza di 2/3 dei presenti e convalidate dal Consiglio Generale scaduti i termini per il ricorso di cui al comma seguente.

Contro le deliberazioni del Comitato è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione, e in seconda istanza al primo Congresso Confederale successivo al provvedimento.

Art. 9 - Le somme versate alla Confederazione dalle Federazioni di categoria o organismi similari dimissionari, sospesi o radiati, rimangono acquisite alla Confederazione.

Art. 10 - L'ammissione dei sindacati è pronunciata dalla rispettiva federazione e convalidata dal Comitato Esecutivo Confederale. Contro la mancata convalida è ammesso ricorso entro trenta giorni al Consiglio Generale.

Capitolo III - ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Art. 11 - Sono Organi della Confederazione:

- 1) il Congresso Confederale;
- 2) il Consiglio Generale;
- 3) il Comitato Esecutivo;
- 4) la Segreteria Confederale;
- 5) il Collegio dei Sindaci;
- 6) il Collegio dei Proviviri.

Il Congresso Confederale

Art. 12 - Il Congresso Confederale è l'organo massimo deliberante della CISL. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, salvo le convocazioni straordinarie.

A metà del periodo intercorrente tra due Congressi ha luogo un'assemblea generale dei quadri delle Organizzazioni categoriali e territoriali per l'esame dell'andamento dell'attività della Organizzazione.

La periodicità dei Congressi di Federazione Nazionale e delle loro Organizzazioni territoriali è fissata dai rispettivi statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da un terzo dei soci, i quali firmano la richiesta a

mezzo dei sindacati provinciali di categoria. Le Unioni Provinciali sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Art. 13 - Il Congresso Confederale è composto dai delegati eletti nei congressi delle rispettive Organizzazioni di categoria e territoriali. Nella composizione deve essere data la preminenza ai rappresentanti delle Organizzazioni di categoria, secondo le norme fissate dal Regolamento.

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola, in quanto non delegati, i membri uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo del Consiglio Generale.

Art. 14 - Partecipano al Congresso Confederale le Federazioni di categoria od organismi similari e le Unioni Sindacali Provinciali che sono in regola con il tesseramento Confederale.

Art. 15 - L'ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Confederale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Art. 16 - Il Congresso Confederale fissa l'indirizzo generale della Confederazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione morale e finanziaria; decide definitivamente sui ricorsi riguardanti le radiazioni di cui all'art. 8; elegge i membri elettivi del Consiglio Generale; elegge il Collegio dei Sindaci e quello dei Proviviri.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio Generale

Art. 17 - Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della Confederazione tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Elegge nel suo seno: prima la Segreteria Confederale, poi il Comitato Esecutivo.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria.

Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Confederale sottoporrà al Congresso, nonché

il bilancio della Confederazione. Approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi di competenza della Confederazione, ratifica i bilanci degli Enti della CISL.

Convalida le ammissioni e le radiazioni di cui agli articoli 6 e 8, e delibera sui ricorsi di cui all'art. 8. Emanava il Regolamento della Confederazione.

Art. 18 - Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di un terzo dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Confederale.

Art. 19 - Il Consiglio Generale è così costituito:

a) da un rappresentante per ogni Federazione Nazionale di categoria o organismo simile nella persona del dirigente responsabile, comunque denominato;

b) da rappresentanti per ogni Federazione Nazionale di categoria od organismo simile, fino a due secondo la tabella allegata;

c) da un rappresentante per ogni Regione, o provincia a statuto autonomo, nella persona del Segretario Regionale;

d) da rappresentanti per ogni regione, o provincia a statuto autonomo, fino a due secondo la tabella allegata;

e) da trenta membri eletti dal Congresso. Possono essere eletti tutti i soci della CISL, tranne coloro che sono già componenti a norma delle lettere a) b) c) d) del presente articolo;

f) dai Presidenti degli Enti della CISL (CENASCA-IAL-ETSI-INAS) eletti dal Consiglio Generale nella prima sessione successiva al Congresso.

I rappresentanti di cui alle lettere b) e d) sono eletti dai rispettivi Consigli Generali di Federazione Nazionale di categoria od organismo simile e dai rispettivi Consigli Regionali e possono essere revocati e sostituiti durante la vigenza del mandato.

In caso di vacanza tra i membri del Consiglio Generale eletti dal Congresso, questa sarà ricoperta da colui che in sede di congresso riportò in graduatoria maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Il Comitato Esecutivo

Art. 20 - Il Comitato Esecutivo provvede alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale. Delibera le ammissioni e le radiazioni delle Organizzazioni.

E' competente a decidere sui conflitti tra Unioni Provinciali, Unioni Regionali, e Federazioni.

Decide in materia di inquadramento dei Sindacati e nei conflitti di competenza tra Federazioni nella attribuzione di Sindacati o di gruppi di lavoratori. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione.

Convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale, fissandone l'o.d.g..

Nomina il Direttore del periodico ufficiale della Confederazione « Conquiste del Lavoro ».

Esso si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Confederale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Esecutivo stesso.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.

Art. 21 - Il Comitato Esecutivo è composto:

a) da ventisei membri eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;

b) dai componenti la Segreteria Confederale.

La Segreteria Confederale

Art. 22 - La Segreteria Confederale è composta:

a) dal Segretario Generale;

b) dal Segretario Generale Aggiunto;

c) da Segretari;

d) da vice Segretari;

eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Il Consiglio Generale fissa il numero dei Segretari e dei Vice Segretari secondo le esigenze funzionali.

Art. 23 - La Segreteria Confederale rappresenta la Confederazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Confederazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Confederazione.

Costituisce un settore specifico di attività confederale, da attribuire alla responsabilità di un Segretario Confederale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Confederazione

e di ogni altra attività economica o finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Confederazione.

La Segreteria Confederale predispone per il Congresso la relazione morale della Confederazione ed il bilancio da sottoporre al Consiglio Generale secondo quanto previsto dall'art. 17.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le Organizzazioni aderenti.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Confederazione; il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività confederale: i vice Segretari coadiuvano i Segretari e li sostituiscono.

Il Collegio dei Sindaci

Art. 24 - Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti della propria struttura. E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo.

I Collegi dei Proviviri

Art. 25 - I Collegi dei Proviviri della Confederazione, delle Organizzazioni categoriali nazionali direttamente affiliate alla CISL, delle Unioni Sindacali Regionali sono organi di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Essi hanno il compito di decidere, previa adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che di derimere le controversie, i conflitti, tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

I Collegi dei Proviviri sono inoltre competenti a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Art. 26 - Sono competenti in prima istanza:

a) per i conflitti interni alle singole categorie i Collegi dei

Probiviri delle Federazioni Nazionali e dei Sindacati Nazionali di 1^a affiliazione;

b) per tutti gli altri casi i Collegi dei Probiviri delle Unioni Sindacali Regionali.

Oltre ai compiti previsti per i Collegi categoriali od unionali, il Collegio Confederale dei Probiviri decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro deliberazioni dei collegi suddetti.

Art. 27 - I Collegi dei Probiviri sono composti ciascuno di tre membri effettivi e due supplenti.

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti.

E' incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro.

Art. 28 - I Collegi dei Probiviri possono comminare le seguenti sanzioni di natura disciplinare:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

Tutte le misure di natura disciplinare sono di competenza degli organi di magistratura interna, all'infuori dei provvedimenti di natura commissariale che sono di competenza degli organi esecutivi, ma per i quali è richiesta la ratifica del competente Collegio dei Probiviri.

Capitolo IV - LA STRUTTURA REGIONALE

Art. 29 - In ogni regione con almeno due provincie è costituita l'Unione Sindacale Regionale.

Art. 30 - Sono Organi della Unione Sindacale Regionale:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) il Comitato Esecutivo Regionale;
- d) la Segreteria Regionale;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 31 - Il Congresso Regionale è costituito dai delegati eletti dai Congressi delle Unioni Sindacali Provinciali della Regione nel numero stabilito dai coefficienti previsti dal Regolamento allo Statuto.

Partecipano inoltre, col solo diritto di parola, in quanto non delegati, i membri del Consiglio Regionale uscente.

Il Congresso Regionale fissa l'indirizzo generale della Unione Sindacale Regionale in coordinamento con gli indirizzi espressi dagli Organi Confederali. Esso si riunisce in via ordinaria in concomitanza al Congresso Confederale.

Elegge i membri elettivi del Consiglio Regionale, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri.

Art. 32 - Il Consiglio Regionale è l'organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse regionale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso Regionale e nel quadro delle politiche generali confederali; approva i bilanci preventivi e consuntivi della Unione Regionale.

Elegge nel suo seno:

a) il Segretario Generale ed i membri di Segreteria con votazioni separate;

b) il Comitato Esecutivo.

Esso si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno su delibera dell'Esecutivo che ne fissa l'o.d.g.

In casi eccezionali, da motivare, il Consiglio Regionale può essere convocato in seduta straordinaria dalla Segreteria Regionale o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio Regionale è composto:

a) dai Segretari Generali delle USP della Regione;

b) dai Segretari Regionali delle categorie più rappresentative della Regione;

c) da membri eletti dai Consigli Generali delle USP;

d) da membri eletti dal Congresso Regionale.

Il numero complessivo dei membri di ogni Consiglio Regionale e il numero dei membri di cui alle lettere b), c), d), del precedente comma è fissato dal Regolamento.

Art. 33 - Il Comitato Esecutivo, nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio Generale, coordina le attività sindacali ed organizzative di interesse regionale: delibera, d'intesa con gli Organi Confederali, le azioni sindacali generali a livello regionale; convoca il Consiglio Generale; nomina i responsabili ed i membri degli organismi regionali degli Enti della

CISL; nomina i rappresentanti sindacali negli Enti e Commissioni nell'ambito della Regione; derime i conflitti tra organismi nell'ambito della Regione.

Esso è composto:

- a) dalla Segreteria Regionale;
- b) dai Segretari Generali delle USP;
- c) dai membri eletti dal Consiglio Regionale.

Il numero complessivo dei membri dell'Esecutivo è fissato dal Regolamento.

Art. 34 - La Segreteria Regionale rappresenta la Unione Regionale nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità, Enti, Associazioni ed organismi della Regione; esegue le decisioni del Comitato Esecutivo; assicura la osservanza delle decisioni assunte dagli organismi regionali, interviene a derimere i conflitti insorgenti fra le strutture provinciali; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione Regionale; provvede agli adempimenti delegati dalla Confederazione; sovrintende al funzionamento degli uffici regionali ed alla gestione del personale.

Essa è composta dal Segretario Generale e da un numero di Segretari nella misura minima di due e massima di quattro.

Art. 35 - Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo dell'USR ed adempie alle sue funzioni a norma degli artt. 2397 e ss. del Codice Civile in quanto applicabili.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Regionale con voto consultivo e riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo della Unione Regionale al Comitato Esecutivo. Svolge analoga funzione nei confronti degli organismi regionali degli Enti CISL aventi amministrazione autonoma.

Esso è composto da tre membri effettivi, che eleggono nel proprio seno un presidente, e da due supplenti.

Art. 36 - Il Collegio Regionale dei Proviviri è composto da tre membri effettivi, che eleggono nel proprio seno un Presidente, e da due supplenti.

Capitolo V - INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE

Art. 37 - Le cariche di membro della Segreteria Confederale, della Segreteria Nazionale di Federazione o di organismo simile, della Segreteria di Unione Provinciale, di Presidente Nazionale di Ente della CISL sono incompatibili fra di loro.

La carica di membro della Segreteria di Unione Regionale è incompatibile, se a pieno tempo, con la carica di membro della Segreteria di Unione Provinciale ed incompatibile comunque con le altre cariche di cui al precedente comma.

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei Partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle Assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabiliti con le cariche direttive ed esecutive, di sindaco e di probiviro della Confederazione a qualsiasi livello le seguenti incompatibilità:

a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale e comunale;

b) candidature alle Assemblee legislative nazionali (Camera e Senato), regionali ed ai Consigli provinciali e comunali;

c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali e comunali dei Partiti, movimenti e formazioni politiche ed Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

I Comitati Esecutivi ai vari livelli (confederale, federale, unionale di regione e di provincia) sono competenti a designare i rappresentanti dell'Organizzazione in enti ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente la esigenza di assicurare:

a) la massima funzionalità degli organi sindacali;

b) il più alto grado di rappresentatività e di competenza;

c) la piena autonomia del sindacato.

Sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Art. 38 - I soci, coi requisiti previsti dai singoli statuti e regolamenti, possono accedere agli organi direttivi, alla sola condizione di avere una anzianità di associazione di almeno due anni.

Art. 39 - Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro quindici giorni dalla elezione alle cariche successive, pena la decadenza da queste ultime.

Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro quindici giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera b) del 3° comma dell'art. 37 deve presentare le proprie dimissioni dalle cariche sindacali all'atto dell'accettazione della candidatura.

I dipendenti eletti a cariche sindacali devono optare fra l'impiego in atto con l'Organizzazione e la carica sindacale con dichiarazione scritta da farsi entro quindici giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 37 decadono dalle cariche sindacali.

Le decadenze sono dichiarate dalle Segreterie competenti per territorio.

Art. 40 - Qualora un membro di diritto del Consiglio Generale venga eletto componente la Segreteria Confederale ed opti per quest'ultima carica, rimarrà membro del Consiglio Generale.

Capitolo VI - IL COORDINAMENTO

Art. 41 - Gli organismi orizzontali ai rispettivi livelli (confederale, unionale di regione e unionale di provincia) sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle federazioni o organismi similari.

A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.

Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale.

Art. 42 - Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello nazionale, regionale, provinciale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria Confederale, unionale di regione, unionale di provincia competente per territorio.

Art. 43 - Le strutture orizzontali possono assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione dell'organismo provinciale di

categoria e devono fornire assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

Capitolo VII - FINANZA

Art. 44 - Il contributo è raccolto per mezzo di una tessera confederale obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi professione o categoria appartengano. Le modalità della riscossione sono fissate dal regolamento.

Art. 45 - Può essere costituita una Cassa Confederale di solidarietà avente per scopo di sostenere le casse delle singole associazioni aderenti.

Le condizioni del funzionamento e finanziamento sono fissate dal Regolamento.

Capitolo VIII - PATRIMONIO

Art. 46 - Il patrimonio della Confederazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Confederazione, presso le Federazioni di categoria o presso le Unioni Sindacali).

Finché dura la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art. 47 - La Confederazione risponde di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Confederale che presiede al settore relativo all'Amministrazione.

Art. 48 - Le organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto della adesione o della dipendenza dalla Confederazione chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Art. 49 - Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Confederazione a favore delle organizzazioni categoriali o territoriali, o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della Confederazione senza assunzione di corresponsabilità.

Capitolo IX - ENTI DELLA CISL

Art. 50 - L'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale, INAS, è l'ente di assistenza della CISL.

Il Consiglio Generale della CISL nomina i membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio dei Sindaci nel numero previsto dallo Statuto dell'Ente.

La Direzione Generale è tenuta ad inviare alla Segreteria Confederale una relazione mensile sull'attività svolta.

Il Presidente dell'Istituto è tenuto annualmente a fornire il rendiconto della gestione al Consiglio Generale, il quale, su proposta della Segreteria Confederale, fissa gli indirizzi generali per l'azione da svolgere nel campo assistenziale.

Art. 51 - L'Istituto Addestramento Lavoratori, IAL, è l'istituto della CISL per l'istruzione professionale.

Il Consiglio Generale della CISL nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci nel numero previsto dallo Statuto dell'Ente.

La Direzione Generale è tenuta ad inviare alla Segreteria Confederale una relazione mensile sull'attività svolta.

Il Presidente dell'Istituto è tenuto annualmente a fornire il rendiconto della gestione al Consiglio Generale, il quale, su proposta della segreteria Confederale, fissa gli indirizzi generali per l'azione da svolgere nel campo della istruzione professionale.

Art. 52 - L'Ente Turistico Sociale Italiano, ETSI, è l'istituto della CISL per le attività di turismo sociale.

Il Consiglio Generale della CISL nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci nel numero previsto dallo Statuto dell'Ente.

La Direzione Generale è tenuta ad inviare alla Segreteria Confederale una relazione mensile sull'attività svolta.

Il Presidente dell'Ente è tenuto annualmente a fornire il rendiconto della gestione al Consiglio Generale il quale, su proposta della Segreteria Confederale, fissa gli indirizzi generali per l'azione da svolgere nel campo del turismo sociale.

Art. 53 - Il Centro Nazionale Sviluppo Cooperazione Agricola, CENASCA è l'Istituto della CISL per le attività di cooperazione agricola.

Il Consiglio Generale della CISL nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci nel numero previsto dallo Statuto dell'Ente.

La Direzione Generale è tenuta ad inviare alla Segreteria Confederale una relazione mensile sull'attività svolta.

Il Presidente dell'Ente è tenuto annualmente a fornire il rendiconto della gestione al Consiglio Generale il quale, su proposta della Segreteria Confederale, fissa gli indirizzi generali per l'azione da svolgere nel campo della cooperazione agricola.

Capitolo X - SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 54 - Le modifiche allo Statuto Confederale possono essere proposte soltanto dalle Federazioni nazionali di categoria od organismi similari e dalle Unioni Provinciali su deliberazione dei propri organi direttivi.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Segreteria Confederale almeno venti giorni prima della convocazione del Congresso Confederale.

Sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al Congresso Confederale decide il Consiglio Generale.

A tale scopo la Segreteria Confederale convocherà il Consiglio Generale entro i dieci giorni precedenti il Congresso.

Le decisioni del Consiglio Generale sono impegnative se assunte a maggioranza di 2/3 dei presenti alla sessione del Consiglio.

Delle decisioni assunte a maggioranza semplice si terrà conto nella relazione da presentare al Congresso Confederale, esponendo anche il parere della minoranza.

Il Congresso Confederale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 55 - Lo scioglimento della Confederazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Confederale a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, il Congresso Confederale delibera la destinazione ed impiego del patrimonio della Confederazione.

Capitolo XI - ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 56 - Le Federazioni di categoria od organismi similari e le Unioni Sindacali Provinciali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti: le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Confederale dei Proviviri.

* * *

NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione della norma di cui al 2° comma dell'art. 19 dello Statuto Confederale il corpo elettorale competente ad eleggere i rappresentanti categoriali e regionali è formato dai delegati al Congresso Confederale delle rispettive strutture.

Tali elezioni sono soggette a ratifica da parte dei rispettivi Consigli Generali di Federazione Nazionale od Organismo similare e dei rispettivi Consigli Regionali.

Le norme di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 19 ed al 2° comma dell'art. 24 avranno applicazione dopo la costituzione dei Consigli Regionali, che dovrà avere luogo entro il 31 dicembre 1973.